

Codice A1821A

D.D. 27 maggio 2024, n. 1121

Gestione operativa dei DPI residuali provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e destinati alla Regione Piemonte.



ATTO DD 1121/A1821A/2024

DEL 27/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Gestione operativa dei DPI residuali provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e destinati alla Regione Piemonte

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 01/02/2020;

Richiamata l'OCDPC n. 630 del 3 Febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza conseguente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il D.L. 24 Dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine di vigenza dello stato di emergenza;

Considerato che durante il periodo pandemico la Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 ha distribuito a tutte le Regioni DPI e dispositivi medici frutto di donazioni e acquisti effettuati dalla struttura stessa, classificabili come segue:

- Tipo "a" – Dispositivi medici marcati CE dal fabbricante in autocertificazione (Classe I) con relativa dichiarazione di conformità;
- Tipo "b" – Mascherine non marcate CE realizzate in Italia che avevano usufruito della deroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24/04/2020 n. 27 e modificato dalla Legge del 17/07/2020 n. 77 e che avevano, pertanto, ricevuto l'autorizzazione in deroga a produrre ed a commercializzare il prodotto fino al termine del periodo emergenziale (31/03/2022);
- Tipo "c" – Mascherine non marcate CE importate che avevano usufruito della deroga ai sensi dell'art. 66 bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e che avevano pertanto ricevuto l'autorizzazione in deroga ad essere importate e commercializzate;

Considerato che i DPI provenienti dalla struttura commissariale centrale e destinati alla Regione Piemonte, erano comunque validati e smistati dall'Area Gestione e Validazione DPI dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) a seconda delle caratteristiche che ne identificavano l'ambito di utilizzo (sanitario o extra-sanitario);

Preso atto che parte dei DPI trasferiti alla Regione Piemonte, identificati dalla struttura preposta dell'UCR come utilizzabili in ambito extra-sanitario, sono stati stoccati presso i magazzini nella disponibilità del Settore Protezione Civile regionale e distribuiti secondo le richieste pervenute da parte di Enti pubblici, servizi essenziali e associazioni di volontariato o di categoria, per un totale di oltre 6 milioni di dispositivi assegnati;

Richiamati i procedimenti penali n. 1515/20 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia e n. 37684/20 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con i quali è stato disposto il sequestro preventivo di alcune tipologie di mascherine provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e distribuite alle regioni;

Preso atto che nell'ambito del procedimento penale n. 1515/2020, i DPI oggetto di indagine sono stati trasferiti e posti sotto sequestro presso il magazzino della Società Plurima Spa contrattualizzata dal DIRMEI, compresi i dispositivi precedentemente stoccati presso i Presidi Logistici di Protezione civile;

Preso atto che nell'ambito del procedimento penale n. 37684/20, sono state poste sotto sequestro circa 350.000 mascherine, ricoverate presso il magazzino di Castello di Annone (AT) nella disponibilità del Settore Protezione Civile regionale;

Preso atto che con nota prot. n. 82596 del 26/06/2023 il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, in riferimento ai pp.pp. n. 1515/20 e n. 37684/20, ha notificato il *“dissequestro dei dispositivi di protezione e la loro restituzione all'Unità del Ministero della Salute competente”*;

Preso atto che con nota prot. n. 3908 del 28/06/2023 l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, precisava che *“sarà cura di codeste Amministrazioni/Enti procedere allo smaltimento dei dispositivi medici e di protezione individuale risultanti, ad oggi, già scaduti e, quindi, non più utilizzabili, analogamente alla procedura già seguita per lo smaltimento di altro materiale destinato al contrasto della pandemia da Covid-19”*;

Appurato che allo stato attuale, al netto di quanto già distribuito, sono ancora presenti circa 1,8 milioni di mascherine provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 e ricadenti nelle tipologie sopra-descritte (Tipo a, b, c);

Vista la nota prot. n. 38305 del 18/08/2023 con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha precisato quanto segue:

- nel caso di DPI di tipo “a” il fabbricante appone la data di scadenza sui dispositivi a seguito di prove di stabilità e di considerazioni tecniche che garantiscono il rispetto dei requisiti di legge previsti e delle condizioni microbiologiche iniziali (di fabbricazione) per tutto il periodo indicato. Per cui l'utilizzo al di fuori della data di scadenza non è consentito ai sensi di legge, indipendentemente se correlato o meno ad una vendita, ed ogni deroga di utilizzo si configura come un uso improprio che fa, di fatto, decadere le responsabilità del fabbricante in termini di conformità del prodotto;
- nel caso dei DPI di tipo “b” e “c” il produttore non aveva svolto alcuna prova di stabilità e non

aveva fornito particolari considerazioni in merito alla scadenza del prodotto, dato che era stata concessa l'autorizzazione a produrre e a commercializzare in deroga solo fino alla fine del periodo pandemico, al termine del quale i prodotti non potevano essere né commercializzati né utilizzati;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. n. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile";
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";

determina

1. Di dare atto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alla tipologia "a" descritta in premessa, essendo terminato il periodo di validità indicato dal produttore non possono essere utilizzati o distribuiti neanche per scopi umanitari;
2. Di dare atto che i DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 appartenenti alle tipologie "b e c" descritte in premessa, essendo terminato al 31 marzo 2022 il termine di vigenza dello stato di emergenza, è da considerarsi decaduta anche la deroga per la loro distribuzione ed utilizzo sia sul territorio nazionale che estero;
3. Di disporre quindi la distruzione dei DPI provenienti dalla Struttura del Commissario per l'emergenza COVID-19 attualmente stoccati presso le strutture in disponibilità del Settore Protezione Civile regionale, anche attraverso impianti di termovalorizzazione autorizzati sul territorio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale

entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)

Il funzionario estensore
Simone Toro

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio